



# SPUNTI DI RIFLESSIONE E ANEDDOTI SULLO STEMMA DI SAN MARINO

DI SILVIA ROSSI  
DIRETTORE DELL'UFFICIO DI STATO BREVETTI E MARCHI

1. **L**e forme assunte dallo stemma della Repubblica di San Marino nel corso della sua storia sono varie e sono reperibili su fonti di informazione di diverso genere, sigilli, documenti, stemmi scolpiti sulla pietra, dipinti, ricami, stampe.

Lo stemma è prima di tutto un segno, destinato a veicolare un messaggio, sia quando venga posto in calce a documenti sia quando sia dedicato a contraddistinguere proprietà o oggetti.

Gli stemmi sono infatti nati come segni distintivi, avevano quindi la medesima funzione oggi svolta anche dai marchi.

Avevano lo scopo di distinguere fazioni, *clan*, città, quartieri, paesi o nazioni, oppure avevano lo scopo di ricondurre un determinato oggetto o persona alla sua fonte di provenienza.

Per esempio una lettera su cui compare un sigillo o un timbro contiene una informazione aggiuntiva a quella contenuta nel solo testo, il sigillo ci informa da quale paese e da quale autorità, solitamente pubblica, proviene la comunicazione, cioè ci dà informazioni sulla provenienza della missiva, così come un marchio ci consente di ricollegare un prodotto ad un determinato produttore.

Inoltre il sigillo posto con la ceralacca o stampato aveva ed ha anche

la funzione di autenticare un documento, cioè di dare una garanzia sulla autentica esistenza del suo estensore.

In campo diplomatico il sigillo accompagnava le missive ufficiali e quindi le immagini in esso raffigurate erano non solo strumenti di autenticazione ma anche un mezzo di trasmissione di informazioni sull'autorità o lo stato di provenienza.

La raffigurazione che troviamo negli antichi sigilli è quindi nata per attestare la provenienza dei documenti, ma allo stesso tempo è stata il veicolo mediante il quale i sammarinesi hanno dato una sintetica descrizione per immagini della loro comunità e dell'ambiente naturale in cui si è sviluppata.

Vale la pena di ricordare che lo stemma di San Marino è definito in araldica come stemma agalmonico o parlante, esso cioè contiene immagini riprese dal reale e quindi descrive la reale geografia della città costruita sulla sommità del monte, segno della presenza di una comunità civile, difesa dalle mura, rappresentate dalle tre torri.

Non vi compaiono armi o strumenti di offesa, né animali o creature fantastiche, né riferimenti religiosi.

I sammarinesi hanno iscritto nello stemma e quindi hanno descritto loro stessi come una comunità civile, libera da vincoli o potestà altrui.

Queste immagini stanno al centro dello stemma e costituiscono il suo “cuore”, cioè il messaggio fondamentale destinato a descrivere il messaggio.

E' curioso constatare che anche nell'esame delle caratteristiche fondamentali dei marchi, che solitamente sono poste in atto nei giudizi di contraffazione, si utilizza il termine “cuore” del marchio, proprio per indicare l'elemento o gli elementi più caratterizzanti.

Lo scudo al centro dello stemma di San Marino, in cui sono racchiuse le tre torri, è mutato nel corso del tempo e nella versione in uso a partire da metà del 1800 si è trasformato in una sorta di cuore.

Nelle versioni più antiche lo scudo, così detto sannitico, ha la punta allungata verso il basso.

Nelle versioni del 1600 lo scudo è invece raffigurato come una pergamena contornata da bordi arricciati, talvolta circondata da angeli, piuttosto che da rami di quercia e alloro.

Solo nella versione più recente la pergamena si restringe diventando quasi irriconoscibile e si trasforma in una sorta di cuore.

Gli altri elementi figurativi dello stemma, come i rami incrociati, la corona, aperta o chiusa, o il cartiglio su cui è scritta la parola *Libertas*, non sono elementi caratterizzanti fondamentali, ma di semplice contorno; certo aggiungono importanti informazioni o messaggi, ma qualora non compaiano non viene meno il messaggio più importante veicolato dalle figure poste al centro dello stemma.

Sulle caratteristiche dei singoli elementi dello stemma si è scritto molto, soprattutto gli storici si sono interrogati sulla figura delle tre penne.

Le interpretazioni più antiche riportate anche da Malagola suggeriscono che anziché piume o penne si tratti di sbuffi di fumo, provenienti da fuochi accesi sulla sommità del monte come segnale.

Altri autori si sono invece dedicati alla ricerca etimologica sul termine penna usato per la denominazione di cime montuose.

**2.** Carlo Malagola è l'autore che ci ha fornito maggiori informazioni e descrizioni dei sigilli e dello stemma.

Nella pubblicazione *“L'Archivio Governativo della Repubblica di San Marino”* edita nel 1891, Carlo Malagola tratta dello stemma della Repubblica di San Marino e passa in rassegna le varie forme dei sigilli governativi e degli stemmi usati nel corso della storia.

Malagola non pare distinguere la funzione del sigillo da quella dello stemma. Se infatti il sigillo è un oggetto unico, gelosamente conservato e intagliato nel metallo da veri e propri artisti o orafi, lo stemma dipinto, stampato o scolpito nella pietra era invece destinato ad un uso molto diverso, e perciò ad essere riprodotto anche in grandi dimensioni, in modo da renderlo visibile da lontano.

Si può presumere che gli stemmi scolpiti nella pietra abbiano avuto infatti una funzione celebrativa ma anche più semplicemente informativa, essendo posti all'entrata della città, ad esempio sulla Porta del Paese oppure sulla facciata del Palazzo Pubblico.

Malagola descrive così il primo sigillo, risalente alla prima metà del secolo XIV:

*“il primo sigillo della Repubblica, che possediamo, ha le tre torri aperte e finestrate, non uguali fra loro, ma gradatamente minori da sinistra a destra: la prima a tre ordini, con merli ghibellini, sei nell'inferiore, cinque nel medio e tre nel superiore; le altre due torri a due ordini, con cinque merli nel*

*giro inferiore e tre nel superiore. Esse sono poggiate sul margine della roccia decrescente verso destra, ed hanno le tre penne, non però della forma di quelle di struzzo*". (Carlo Malagola, *"L'Archivio Governativo della Repubblica di San Marino"*, Biblioteca di San Marino, 1981, pag 52).

Il testo del Malagola purtroppo non riporta l'immagine dei sigilli descritti, per noi è quindi difficile stabilire con certezza se i sigilli oggi presenti presso l'Archivio di Stato o esposti presso il Museo di Stato siano i medesimi esaminati e descritti da Malagola.

Anche sulla datazione dei sigilli è davvero difficile pronunciarsi.

E' risaputo infatti che la datazione di un sigillo si ricava dalla data o epoca dei documenti su cui è usato. Non è invece possibile stabilire una data precisa avendo a disposizione la sola impronta metallica.

Una datazione sicura e una classificazione esatta dei sigilli potrebbe essere fatta solo attraverso la ricerca e la riproduzione fotografica dei documenti su cui i sigilli furono apposti. Tali documenti si trovano sicuramente presso gli archivi dei destinatari delle lettere o missive e solo in sporadici casi si ritrovano presso l'archivio del mittente e quindi presso il nostro Archivio di Stato.

Va notato che Malagola classifica i sigilli e li descrive in un capitolo intitolato *"Oggetti e documenti esposti in vetrine: la raccolta dei sigilli pubblici"*.

L'Archivio di Stato nella sua attuale dislocazione non espone i sigilli in vetrine aperte al pubblico e quindi questo piccolo patrimonio rimane non liberamente fruibile.

Questo è davvero un peccato, dato che si tratta di oggetti così rari, ricchi di storia e significato per la storia del nostro paese.

Trattandosi di impronte contenenti immagini, spesso anche pregiate dal punto di vista iconografico, la loro valorizzazione sarebbe facile con le moderne tecnologie.

Una esposizione dedicata allo stemma, in cui trovino adeguata illustrazione sia i sigilli che ogni altra riproduzione, potrebbe inoltre arricchire l'offerta culturale a disposizione di cittadini e turisti, e ha altri illustri esempi in altri paesi.

**3.** Malagola in una lettera datata 16 maggio 1886 indirizzata al Sig. G.B. Bigi di San Marino, pubblicata per la prima volta sul “*Dizionario Bibliografico Iconografico della Repubblica di San Marino, del Barone Luigi De Montalbo, del Duca Amedeo Austraudo e del Conte Amedeo Galati Di Riella*”, edito a Parigi nel 1898, sostiene che una delle riproduzioni più antiche dello stemma si incontra in un ferro da cialdoni, su cui compare l’iscrizione: “*Dominus Deotallevus Corbellus de Sancto Marino utriusque L(egum) D(octor)*” e il verso “*Non bene pro toto libertas venditur auro*” ovvero “La libertà non si vende per tutto l’oro”.

Nel ferro da cialdoni, attualmente conservato presso il Museo di Stato, lo stemma è costituito solo dallo scudo, in cui sono raffigurate le tre torri sormontate dalle penne. Lo scudo è ornato da due rami divergenti. Non compare nessuna corona, né il nastro con la parola *Libertas*. Che però compare nel motto che circonda lo stemma.

La datazione del ferro da cialdoni deriva dal fatto che nel 1528 fu nominato a Capitano proprio un Diotallevo Corbelli.

Una raffigurazione dello stemma cui è possibile dare una data certa è invece quella riprodotta sull’antica stampa opera di Pierre Mortier, che fa parte di un volume edito nel 1633 ad Amsterdam da Johannes Blaeu.

Da questa immagine possiamo dedurre che nel XVII secolo lo stemma era già stabilmente in uso ma non solo, esso era conosciuto anche fuori dai confini della Repubblica.

In questo stemma la corona è aperta, (a fioroni) e lo scudo è contornato da una cornice, non compare il nastro con la parola *libertas*.



*Stemma della Repubblica scolpito nella pietra*  
 Atrio di Palazzo Pubblico (Ph. F. Pruccoli)

La corona a fioroni compare anche nel grande stemma scolpito nella roccia, che oggi si trova nell'atrio del Palazzo Pubblico, la cui datazione non è certa.


Questo stemma in pietra era un tempo affisso sul fronte del vecchio Palazzo Pubblico, demolito nel 1883.

Al centro dello stemma compaiono le tre torri sormontate da grandi piume, nel contorno invece sono scolpiti dei putti. Questi motivi potrebbero forse attribuire questo stemma ad epoca barocca.

La corona è in metallo e quindi potrebbe essere stata aggiunta in epoca successiva.

4. Riguardo alla forma della corona che sovrasta lo stemma, sempre Malagola afferma:

*“nella raccolta dei sigilli non ne troviamo alcuno timbrato da corona fino alla seconda metà del secolo XVI, ed il primo, molto consunto, sembra ornato di una corona di nove fioroni. Della prima metà del secolo XVII abbiamo*



*Stemma della Repubblica - Particolari  
Atrio di Palazzo Pubblico (Ph. F. Pruccoli)*

*due sigilli dei Capitani Reggenti, nell'uno dei quali è la corona ducale di cinque fioroni, alternati con quattro punte e nell'altro alternati con dodici perle poste a tre a tre. (...) E' poi da osservare che dalla metà circa di questo secolo (1850 n.d.r.) fu adottata la corona davidica, prima a nove punte, poi a sette, poi a cinque, fino al 1862 in cui venne adottata stabilmente, col decreto del 6 aprile, l'attuale. Ma a queste varietà nell'uso delle corone non è da ammettere una sostanziale importanza, essendo noto che fino a tempi molto recenti le corone si usarono più come timbro d'ornamento dello scudo, che come segno di precisa distinzione dei vari gradi araldici ai quali ora corrispondono”.*

Il decreto del Consiglio Principe e Sovrano del 6 aprile 1862 aveva stabilito infatti che:

*“l’Arma della Repubblica debba avere la corona chiusa, simbolo di sovranità con due raggi, e terminata con una grossa perla ed una croce sopra, e che debbano in questa forma cambiarsi i suggelli tutti dello Stato”.*

F.F. dei Daugnon in uno scritto del 1876, quindi in epoca precedente alla pubblicazione del Malagola, sostiene che la decisione di adottare la corona chiusa quale simbolo di sovranità sia da attribuire al Senatore Conte Luigi Cibrario, Ministro di Stato nel Regno d’Italia, nominato consultore della Repubblica di San Marino nel 1862.

Effettivamente Luigi Cibrario si occupò di sfragistica e studiò e ordinò i sigilli e i documenti di Casa Savoia.

Nella pubblicazione curata dal Prof. Cristoforo Buscarini *“Il carteggio del Console di San Marino Giovanni Paltrinieri con il Governo della Repubblica (1854 - 1860)”* si trova invece una diversa interpretazione.

Da uno scambio epistolare fra la Reggenza e il Console di San Marino a Parigi Giovanni Paltrinieri, avvenuto nel 1860, sappiamo che la Reggenza chiedeva al Paltrinieri suggerimenti sulla corona da adottare per lo stemma nazionale.

Nella lettera dei Reggenti datata 23 marzo 1860 pare che il suggerimento di adottare la corona chiusa sia da attribuire ad altri, e infatti si legge:

*“...ci permetta di occupare la di Lei attenzione sopra un punto di araldica relativo alle varie corone che in tempi diversi hanno sormontato il nostro stemma. Da questa varietà oggi è nata confusione, poiché alcuni adoperano la corona davidica a punte, altri la corona a fioroni, altri ancora l’antica corona chiusa. A stabilire pertanto un’unica pragmatica, che ci tolga dalle incertezze e dalle incongruenze abbiamo convocato un Congresso speciale, che si è voluto astenere dal pronunciare il proprio giudizio senza prima conoscere quale sia il parere di V.S. Ill.ma su questo proposito.*

*Troviamo che anticamente lo stemma Sammarinese era privo d’ogni corona chiusa poi conta pochi anni di esistenza nella nostra Repubblica dappoi chè essa venne suggerita e fatta usare specialmente dalla Milizia dal defunto Duca di Bevilacqua, per la ragione che la medesima era stata usata dalle Repubbliche di Venezia e di Genova. Ma qui può osservarsi che la usarono solamente quelle Repubbliche, poiché l’una di esse aveva titolo reale sulle Isole Ionie, e l’altra sulla Corsica”.*




Nella sua risposta datata 29 marzo 1860 il Console Paltrinieri esprime parere contrario all'adozione della corona chiusa, suggerendo piuttosto di continuare nell'uso della corona a punte oppure l'adozione di una nuova forma di corona, detta "murale", cioè composta da torri sovrastanti il diadema.

Nonostante la risposta del Console Paltrinieri fosse contraria all'adozione della corona chiusa, il suo uso fu poi sancito con la decisione del Consiglio Principe e Sovrano del 1862.

5. Si deve però attendere la *"Legge pel Corpo Consolare della Repubblica di San Marino"* approvata dall'Ecc.mo Consiglio Principe e Sovrano il 12 gennaio 1892 per trovare una raffigurazione ufficiale dello stemma, in foggia molto simile a quella attualmente in uso.

Questa legge, destinata a disciplinare l'attività dei Consolati della Repubblica di San Marino, fu opera del medesimo Carlo Malagola, ed è rimasta in vigore fino al 1979.

Nel *Titolo V*, intitolato *"Stemma, bandiera, sigilli e uniforme"* si dettano le norme sull'utilizzo dello stemma, della bandiera e dei sigilli da parte del Corpo Consolare.



*Tavola allegata alla "Legge pel Corpo Consolare della Repubblica di San Marino"*  
Tipografia Fava e Garagnini, Bologna 1892 (Ph. F. Pruccoli)



Solo nella tavola allegata alla legge, di cui non si fa alcuna menzione nel testo legislativo, e nella allegata *“Spiegazione della tavola litografica annessa alla presente legge”* si ritrova l’immagine, solo in bianco e nero, dello stemma raffigurato nelle insegne da esporre all’esterno dei consolati, dei sigilli, della bandiera della Repubblica e delle uniformi da indossare nelle cerimonie da parte dei membri del Corpo Consolare.

Nella *“Spiegazione della tavola litografica”* al punto 1) si legge la descrizione araldica dello stemma, del seguente tenore:

*“Nello stemma della Repubblica lo scudo ha il campo di azzurro, tre monti di verde, le torri d’argento, finestrate, merlate e distinte di nero, cimate di penne di struzzo d’argento. I due rami, decussati sotto lo scudo, sono verdi, con bacche e ghiande d’oro. Cartello bianco, colla parola Libertas in lettere azzurre. Corona d’oro con perle”.*

La tavola litografica annessa alla *“Legge pel Corpo Consolare”* del 12 gennaio 1892 compare in una pubblicazione a stampa, edita a Bologna dalla Tipografia Fava e Garagnini, 1892.

La tavola litografica riporta il visto del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Domenico Fattori e risulta eseguita dalla Litografia Succ. Thumb Bologna.

Nella tavola litografica, oltre alla bandiera con lo stemma, sono raffigurati e descritti: i sigilli, la fascia consolare, la spada, i cordoni, il cappello, i ricami, i galloni, i bottoni e il *“figurino completo per i Consoli Generali e per i Consoli”*.

Fra l’altro presso il nostro Archivio di Stato si conserva l’originale manoscritto da Carlo Malagola del testo della legge del 12 gennaio 1892, e il disegno originale a matita della tavola, con in rosso i numeri di riferimento della *legenda*.

Il testo della *“Legge pel Corpo Consolare”* del 12 gennaio 1892 compariva nella *“Raccolta delle leggi e decreti della Repubblica di San Marino, prima edizione ufficiale per decreto del Consiglio Principe e Sovrano”*, coordinata e riveduta dagli avvocati Torquato C. Giannini - Commissario della Legge e Menetto Bonelli - Procuratore Fiscale, edita nel 1900 da S. Lapi Tipografo Editore, Città di Castello.

Purtroppo nella *“Raccolta”* stampata nel 1900, troviamo il testo della *“Legge pel Corpo Consolare”* del 1892, ma non risultano pubblicate né la tavola litografica né l’annessa *“Spiegazione”*.

La raccolta è stata per lungo tempo la principale fonte di consultazione delle leggi e decreti della Repubblica, si può quindi pensare che la tavola riportante l'immagine a stampa dello stemma e della bandiera, e anche la descrizione araldica compilata da Carlo Malagola allegata alla legge, sia stata per lungo tempo trascurata, se non proprio dimenticata, non sappiamo se volontariamente o se per la difficoltà di reperire la pubblicazione stampata a Bologna nel 1892.

Possiamo però affermare con discreta certezza che questa tavola contiene la prima immagine di uno stemma "ufficiale" in quanto dotata di esplicita approvazione da parte di una pubblica autorità.

**6.** Solo con la Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n. 1 si è provveduto a dare una immagine definitiva e autenticamente ufficiale allo stemma della Repubblica.

Non sono infatti note altre leggi precedenti che contengano la descrizione o la raffigurazione dello stemma. Un solo articolo volto a disciplinare l'uso dello stemma si trova nella Legge sull'ordinamento nobiliare del 29 settembre 1931.

L'art. 15 stabiliva infatti:

*"Lo stemma della Repubblica sormontato dalla corona chiusa non può essere usato che dai pubblici uffici statali"*.

Tale disciplina lascia quindi intuire un uso dello stemma da parte di privati, ammettendo la liceità di tale uso qualora lo stemma sia riprodotto senza la corona chiusa. Si giudicava quindi ammissibile un uso privato dello stemma, sia nella forma con la corona aperta oppure nella forma del tutto priva di corona.

Va notato che la legge del 1931 non prevedeva nessuna disposizione in merito alla repressione dell'uso dello stemma con corona chiusa da parte di privati, né prescriveva sanzioni o controlli di alcun genere.

Una raffigurazione dello stemma cui può essere ascritta una sorta di ufficialità compare in una pubblicazione edita nel 1963.

Si tratta di un volume intitolato *"Serenissima Repubblica di San Marino - Guida Ufficiale"* testi di Prof. Giuseppe Rossi, con la collaborazione di: Mons. Luigi Donati, Prof. Clara Boscaglia, Prof. Carla Nicolini, Comm. Luigi Morganti, Comm. Giuseppe Cinquetti, Editrice Vogarte, San Marino, Marzo 1963.

Lo stemma rappresentato e descritto nel volume e nell'estratto del volume non è frutto di un intervento legislativo, bensì di una ricognizione storica, attribuibile, secondo quanto si legge nel preambolo del volume, al Comm. Luigi Morganti, Cancelliere della Segreteria degli Esteri.

Lo stemma pubblicato in questo volume compare per la prima volta a colori, dato che quello pubblicato da Malagola era in bianco e nero, ma contiene alcuni elementi ibridi e difficilmente spiegabili, in particolare le penne che cimano le tre torri, sono disegnate in forma circolare.

Mentre la descrizione araldica dello stemma, che compare in versioni parzialmente diverse nel volume e nell'estratto, sembra ripercorrere in molte parti la descrizione fatta da Malagola, ma vi compaiono alcune descrizioni aggiuntive, quale quella relativa alla descrizione della corona chiusa, simbolo di sovranità, ripresa probabilmente dalla decisione del Consiglio Principe e Sovrano del 6 aprile 1862.

**7.** A proposito di uso (ed abuso) dello Stemma ufficiale, costituisce un'interessante curiosità, dal punto di vista storico, quanto riportano i verbali del Generale Consiglio Principe e Sovrano del 18 febbraio 1875.

Nei verbali si dà conto *“dell'opinamento del Congresso Economico sull'istanza di Pietro Francini che chiedeva diverse concessioni, di che alla precedente seduta per la erezione di uno stabilimento per la fabbricazione del cemento idraulico, il quale opinamento è del seguente tenore. Congresso Economico del 25 gennaio 1875. Sull'istanza di Pietro Francini rimessa dal Consiglio Principe pro informatione et voto, dopo lunga discussione il Congresso convenne:*

*1. che la domanda per la privativa dell'Opificio per la fabbricazione del cemento idraulico artificiale debba assolutamente rigettarsi;*

*2. che ad incoraggiare lo stabilimento di questa industria nel nostro stato il Governo accorda per sei anni da decorrere da oggi l'esonerazione di ogni tassa Governativa non però comunale, salvo il protrarre a tempo più lungo questo beneficio, se le circostanze politiche o finanziarie del Governo glielo potranno permettere;*

*3. che per ora il Governo non accorda l'uso dell'arma dello stato sui prodotti dello stabilimento, riservandosi di accordare in seguito questo favore quando avrà visto i risultati che se ne avranno”* (In *“Atti del Consiglio Prin-*

*cipe*”, Vol. IX, 1872 - 1875, a cura di: Dipartimento Affari Interni, Archivio di Stato, Ufficio Comunicazione Istituzionale e Relazioni con il Pubblico, Novembre 2002, pag. 318 e 319).

Non è noto se l’istanza formulata da Pietro Francini, forse riconducibile a quella che poi è stata fino al 1980 la Fornace Francini di Dogana, di apporre sui prodotti dello stabilimento lo stemma della Repubblica (“*l’arme dello Stato*”) fosse diretta a contraddistinguere i sacchi di cemento o invece i manufatti di materiale laterizio (forse destinati anche al commercio turistico).

La richiesta denota però un uso dello stemma in campo produttivo e commerciale che si è perpetuata e si riscontra tuttora e di cui si ritrovano moltissimi esempi.

Negli anni ’50 e ’60 del 1900 era infatti frequente l’uso dello stemma in carte commerciali e nei marchi di fatto usati nel commercio per identificare imprese e attività svolte nella Repubblica di San Marino, anche in campo manifatturiero e quindi non collegate al turismo e alla produzione di *souvenir*.

In questo caso l’adozione dello stemma era espressione di una forma di comunicazione sull’origine geografica dell’impresa e della merce che era anche un modo per veicolare l’immagine del paese all’estero.

Se da un lato è apprezzabile l’attaccamento al paese che si esprime attraverso questi segni, non ci si può però esimere dal constatare che l’uso dello stemma come marchio di fabbrica o di commercio è oggi vietato dalla legge, e che però, nonostante tale divieto sia chiaramente sancito dalla legge, vi sono ancora in circolazione alcuni esempi d’uso molto discutibili in cui lo stemma viene veramente “sformato” e riempito con immagini di fantasia davvero di cattivo gusto, come ad esempio i marchi di fatto (non registrati) usati attualmente da un complesso alberghiero e da una clinica privata operanti a San Marino.

Si può ricordare in proposito che proprio per venire incontro a questa esigenza manifestata dai produttori sammarinesi di beni di qualsiasi genere, la Legge 5 dicembre 2011 n. 190, all’art. 16 ha rinviato ad un successivo intervento legislativo l’elaborazione di un segno distintivo che possa funzionare da strumento di promozione del territorio, sull’esempio di quanto posto in essere in campo turistico e produttivo dal Trentino Alto Adige. Tale progetto non ha però ancora trovato un’adeguata considerazione e realizzazione.

Ma ancora più interessante è la lettura di ciò che segue nel verbale del Consiglio:

*“Anzi su questo proposito il Congresso incaricò l’Ecc.ma Reggenza a provocare dal Consiglio Principe una legge, mercè la quale venga tolto l’abuso invalso tra i privati di collocare lo stemma dello stato sopra privati negozi, su cambiali, su etichette ecc., come pure di usare del detto stemma alterato o sformato”.*

Come si vede il problema dell’*“uso alterato o sformato”* dello stemma, affligge la Repubblica da lungo tempo e non si riscontra solo nei tempi attuali.

Anche nel 1875 si manifestava però la volontà di tutelare lo stemma quale valore statale, contro usi e abusi commessi da privati.

Il verbale infatti prosegue:

*“Il Consiglio Sovrano accettando in ogni sua parte il soprascritto opinamento, rescrisse all’Istanza Francini negli stessi termini del medesimo, ed accogliendo pure la proposta in esso contenuta di dovere porre un freno all’uso introdotto dai privati di usare lo stemma della Repubblica, incaricò il Sig.r Avv.o Comm.e Giuseppe Giuliani (all’epoca Giudice d’Appello n.d.r.) a formulare uno schema di legge sul proposito alla tassazione di una pena contro chi si permette di usarne senza il permesso del Consiglio”.*

Si vede quindi che il Consiglio aveva già espresso nel 1875 la volontà di perseguire l’uso dello stemma ad opera di privati, in assenza del *“permesso”* del Consiglio.

Purtroppo i verbali del Consiglio degli anni successivi nulla riportano in merito al richiesto *“schema di legge”*, nonostante il Giudice d’Appello Giuseppe Giuliani abbia proseguito a prestare la sua opera nella Repubblica di San Marino per molti anni ancora.

Né risulta che nel Codice Penale, (cui anche Giuliani lavorò) in vigore all’epoca, emanato il 15 settembre 1865, comparisse o venisse aggiunta in seguito nessuna specifica ipotesi di reato.

Solo con il Codice Penale attuale, entrato in vigore il 1° gennaio 1975, fu introdotta all’art. 407, fra le contravvenzioni, la *“Riproduzione abusiva dell’emblema della Repubblica”* che prevedeva la punibilità di *“chiunque senza autorizzazione riproduce su merci od oggetti destinati al commercio la bandiera con emblema o l’emblema di San Marino, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”*.

Il Codice Penale prevedeva in origine quale sanzione la multa a giorni di secondo grado, in seguito la sanzione fu depenalizzata e, pur rimanendo di competenza del Commissario della Legge, fu convertita in sanzione pecuniaria amministrativa con la Legge 21 ottobre 1988 n. 106.

Sempre nel 1988, e quindi a ben 13 anni dalla entrata in vigore dell'art. 407 del Codice Penale, con la Legge 16 marzo 1988 n. 47, intitolata "*Concessione di autorizzazione per la riproduzione dell'emblema della Repubblica*" fu disciplinata la procedura attraverso cui è possibile conseguire l'autorizzazione per la riproduzione dell'emblema della Repubblica.

La legge come tutti sanno è stata largamente disattesa.

Pochissime autorizzazioni risultano richieste e concesse, anche ad organi diversi dal Congresso di Stato, mentre l'utilizzo dello stemma da parte di privati, sia a San Marino che all'estero, sia per scopi commerciali che per altri scopi, anche fantasiosi, in assenza di autorizzazione, è stato largamente praticato.

Anche l'uso di alcuni singoli elementi dello stemma viene liberamente praticato.

Nonostante ciò, il senso civico della popolazione ha più volte manifestato sentimenti di fastidio per questo uso non autorizzato, spesso distorto e poco rispettoso, e ha invocato interventi di tutela.

L'intervento per migliorare la identificazione dello stemma ufficiale e della bandiera della Repubblica di San Marino come segni distintivi statuali sul piano della legislazione interna si è realizzato con l'approvazione della Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n. 1.

Con la successiva legge ordinaria, Legge 5 dicembre 2011 n. 190, si è invece inteso dare una disciplina più completa sull'utilizzo dello stemma, ed essa ha avuto una prima prova di attuazione nel 2012 e 2013.

Sul piano internazionale invece il deposito dello stemma e della bandiera nel *database* gestito dal *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) ha completato un *iter* di protezione di questi simboli statuali che non era mai stato posto in essere in precedenza.